

## IPOTESI DI ACCORDO

Addì 16 dicembre 2019, in Milano,

tra

Franco Tosi Meccanica s.p.a., con sede legale ed amministrativa in Legnano, Piazza Monumento n. 12, in persona del suo legale rappresentante, dott. Alberto Prezezi, e dei sigg. Pietro Valente e Rinaldo Verga, assistita da Confindustria Alto Milanese nella persona del dr. Massimo Crosta

e

le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori Fim-Cisl Milano Metropoli, Fiom-Cgil Ticino Olona e Uilm-Uil nella persona dei sigg. Christian Gambarelli, Mirco Rota, Antonio Del Duca e Vito De Gregorio

la RSU

Le Parti ad integrazione dell'accordo raggiunto nell'ambito dell'esame congiunto previsto dall'art. 24 del D.lgs. n. 148 del 14.9.2015 in relazione alla richiesta di CIGS per riorganizzazione aziendale avviata dall'azienda con lettera 19 novembre 2019, concordano quanto segue:


### 1) Collocazione in Naspi ex art. 24 legge 223/91

Fermo restando il criterio della "volontarietà", da intendersi quale espressa accettazione del lavoratore della risoluzione del rapporto di lavoro, con conseguente rinuncia all'impugnazione del licenziamento in relazione al ricorso alla CIGS, la collocazione in Naspi riguarderà, per le aree interessate dagli esuberi, sia i lavoratori pensionabili – ovvero coloro i quali matureranno i requisiti per il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico, nelle modalità di seguito definite, entro il periodo di godimento della Naspi, sia i lavoratori non pensionabili – ovvero coloro i quali non matureranno i requisiti per il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico entro il mese di dicembre 2022 – che aderiranno e non si opporranno alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Resta inteso che l'eventuale adesione del lavoratore alla procedura di licenziamento collettivo, rimane comunque subordinata alla valutazione condotta dalla Direzione aziendale, anche sulla base della compatibilità con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali.

#### A) Lavoratori pensionabili

Per il personale collocato in Naspi in prospettiva del conseguimento del trattamento pensionistico entro il mese di dicembre 2022, sarà erogato, a titolo di incentivo all'esodo, un importo lordo pari alla differenza lordizzata tra l'80% della normale retribuzione ordinaria annua netta e quanto erogato annualmente dall'INPS a titolo di Naspi al netto.



Si precisa che la normale retribuzione ordinaria annua lorda è così composta: la "retribuzione mensile", come indicata nel cedolino paga, e la voce retributiva "l'elemento integrativo mensile", entrambi per 13 mensilità.

L'incentivo all'esodo sarà riproporzionato in dodicesimi ed erogato, in unica soluzione al lavoratore interessato, in funzione dei mesi di effettiva permanenza in Naspi sino alla data di decorrenza della pensione.

Si specifica che per data di decorrenza del trattamento di pensione si intende il raggiungimento in ordine temporale del primo tra i seguenti requisiti pensionistici: cosiddetta "Quota 100", Legge Fornero e, in mancanza dei predetti requisiti, "Quota 41" per il personale precoce.

Il suddetto incentivo all'esodo sarà corrisposto ai lavoratori in esubero la cui risoluzione del rapporto di lavoro interverrà entro il 29 febbraio 2020 e sarà corrisposta altresì a quanti risolveranno il rapporto di lavoro successivamente a tale data a condizione che abbiano preventivamente formalizzato entro e non oltre il 29 febbraio 2020 la loro non opposizione al licenziamento.

Il personale che rientrerà nell'ambito di tale tipologia sarà tenuto a presentare una certificazione INPS (Ecocert) aggiornata relativa alla propria situazione contributiva e pensionistica, al fine di consentire l'esatta determinazione degli importi stabiliti nel presente paragrafo.

#### B) Lavoratori non pensionabili

Ai lavoratori privi della possibilità di raggiungere il trattamento pensionistico entro il mese di dicembre 2022 – e per i quali non fosse utilizzato lo strumento alternativo della ricollocazione – a fronte di dimissioni volontarie (purché presentate da dipendenti dichiarati dall'azienda in esubero) o di non opposizione alla collocazione in Naspi, l'azienda riconoscerà, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, a titolo di incentivazione all'esodo, una somma pari a n.18 mensilità lorde (si precisa che la normale retribuzione ordinaria annua lorda è così composta: la "retribuzione mensile", come indicata nel cedolino paga, e la voce retributiva "l'elemento integrativo mensile", entrambi per 13 mensilità).

Il suddetto incentivo all'esodo sarà corrisposto ai lavoratori in esubero la cui risoluzione del rapporto di lavoro interverrà entro il 29 febbraio 2020 e sarà corrisposta altresì a quanti risolveranno il rapporto di lavoro successivamente a tale data a condizione che abbiano formalizzato preventivamente entro e non oltre il 29 febbraio 2020 la loro non opposizione al licenziamento.

Per le risoluzioni del rapporto di lavoro successive e al di fuori della suddetta previsione, e sino al 30/04/2020: n. 10 mensilità lorde.

I trattamenti economici di cui alle precedenti lettere A) e B) saranno riconosciuti previa volontaria sottoscrizione di un verbale in sede sindacale ex art. 412 ter c.p.c.

The bottom of the document features several handwritten signatures and initials. On the left, there are three distinct signatures. In the center, there are two more signatures, one of which appears to be a stylized 'S'. On the right, there are several initials, including 'AB' and 'ALB', along with other less legible marks.

## 2) OUTPLACEMENT

I lavoratori in esubero e privi della possibilità di raggiungere il trattamento pensionistico, potranno usufruire a partire dal 30.04.2020, su richiesta e con oneri a carico dell'azienda, dello strumento dell'outplacement individuale, al fine di favorirne una possibile ricollocazione esterna.

## 3) INTEGRAZIONE AL REDDITO DURANTE LA CIGS

Ai lavoratori sospesi sarà erogata, al termine del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria richiesta, una somma omnicomprensiva di qualsiasi incidenza sugli istituti legali e contrattuali indiretti e differiti, pari ad € 150,00 mensile al lordo delle ritenute di legge, da riproporzionare per ogni giorno di mancata prestazione lavorativa per effettiva collocazione in CIGS.

Per i lavoratori che matureranno i requisiti per il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico di cui al punto 1) lettera A), la suddetta somma sarà erogata sino al 29.02.2020.


In alternativa, su richiesta del lavoratore, tale importo potrà essere riconosciuto in sede di eventuale risoluzione del rapporto di lavoro e corrisposto allo stesso a titolo di esodo incentivato, subordinatamente alla sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione in sede sindacale di accettazione del licenziamento.

La somma di cui sopra sarà riproporzionata per i lavoratori a tempo parziale.






La presente intesa tra le parti raggiunta in data odierna, i cui contenuti rimangono immutabili, verrà sottoposta alla consultazione dei lavoratori dipendenti di Franco Tosi Meccanica s.p.a. La positiva condivisione a maggioranza dei contenuti confermerà la condivisione e sottoscrizione di essa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Franco Tosi Meccanica spa



Confindustria Alto Milanese

  
  
OO.SS.  
  
  
RSU  
